



Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale

Consorzio di Comuni

PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

(ai sensi degli artt. 40, 41, 41bis, 44 e 45 della L.R. n.14
gennaio 1993 e ss.mm.; L.R. n.10 23 ottobre 1998; L.P. 3/06)

Sommario

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO.....	5
Art. 1 - Costituzione.	5
Art. 2 - Denominazione.....	6
Art. 3 - Scopo.	6
Art. 4 - Sede.	6
Art. 5 - Durata.	6
Art. 6 - Quote di partecipazione annuali consortili e regolamento	6
Art. 7 - Capitale di dotazione iniziale.....	7
Art. 8 - Conferimenti.....	7
Art. 9 – Quote del patrimonio netto.....	8
Art. 10 - Recesso	9
Art. 11 - Partecipazione dell'ASIA a società e consorzi.	10
TITOLO II - ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE.	10
Art. 12 - Organi.	10
Art. 13 - Composizione dell'Assemblea Consorziale.....	10
Art. 14 - Segreteria.....	11
Art. 15 - Durata in carica.....	11
Art. 16 - Assemblea Consorziale: attribuzioni.	11
Art. 17 - Sessioni e deliberazioni.	12
Art. 18 - Deliberazioni: pubblicazione.	12
Art. 19 - Convocazione.....	12
Art. 20 - Costituzione dell'Assemblea.	13
Art. 21 - Approvazione delle deliberazioni.	13
Art. 22 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati.....	14
Art. 23 - Emolumenti.	14
Art. 24 - Presidente dell'Assemblea Consorziale.	14
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione dell'ASIA.	14
Art. 26 - Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.	15
Art. 27 - Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione.	15
Art. 28 - Vacanze e surroga.....	16
Art. 29 - Divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.....	16
Art. 30 - Sostituzione del Consiglio di Amministrazione.....	16
Art. 31 - Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.....	16
Art. 32 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni.....	16

Art. 32 bis - Consiglio di Amministrazione: convocazione, validità e svolgimento della seduta, responsabilità dei componenti, verbalizzazione delle deliberazioni.	18
Art. 33 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: compiti.	18
Art. 34 - Direttore Generale: nomina e revoca.	19
Art. 35 - Compiti del Direttore Generale.	20
Art. 35 bis – Individuazione del Direttore Generale quale Datore di Lavoro delegato ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, art. 2 co. 1 lettera b):	21
Art. 36 - Atti fondamentali.	22
Art. 37 - Vigilanza.	22
Art. 38 - Struttura organizzativa.	22
Art. 39 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.	22
Art. 40 - Regolamento del personale.	22
TITOLO III - GESTIONE AZIENDALE	23
Art. 41 - Gestione aziendale: criteri.	23
Art. 42 - Servizi resi ai Comuni consorziati.	23
Art. 43 - Piano - programma.	23
Art. 44 - Bilancio pluriennale.	24
Art. 45 - Bilancio preventivo economico annuale.	24
Art. 46 - Bilancio di Esercizio.	24
Art. 47 - Verifica di gestione.	25
Art. 48 - Patrimonio.	25
Art. 49 - Finanziamento degli investimenti.	26
Art. 50 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione.	26
Art. 51 - Contrazione di mutui.	27
Art. 52 - Norme varie in materia di finanza, contabilità e patrimonio.	27
Art. 53 - Revisore dei conti - Requisiti e modalità di nomina.	28
Art. 54 - Revisore dei conti: compiti.	28
Art. 55 - Appalti e forniture.	29
TITOLO IV - RESPONSABILITÀ	29
Art. 56 - Responsabilità del Direttore Generale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	29
Art. 57 - Responsabilità del Direttore Generale, dei dirigenti e dei dipendenti.	30
Art. 58 - Responsabilità del Revisore dei conti.	30
TITOLO V - PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE	30
Art. 60 - Trasparenza.	30
Art. 61 - Informazione agli utenti.	31
Art. 62 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.	31
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO-AZIENDA	31

Art. 62 bis – Scioglimento.....	31
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 63 - Subingresso.....	32
Art. 64 - Norme finali.....	32
Art. 65 - Norma transitoria	33

TITOLO I- COSTITUZIONE E SCOPO.

Art. 1- Costituzione.

1. Ai sensi dell'Art. 41 bis della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, fra i Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana

È COSTITUITO

a seguito di specifica convenzione, un Consorzio-Azienda dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. A tal fine il Consorzio-Azienda:

- a) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- b) provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;
- c) può effettuare altresì servizi e svolgere ogni altra attività connessa alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli tossici e nocivi, e inerente alla tutela ecologica ed ambientale, su richiesta di amministrazioni pubbliche e di privati;
- d) promuove l'informazione presso gli utenti così come previsto dall'Art. 61;
- e) garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l'uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi di cui all'art. 61;
- f) può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l'igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo del Servizio di Igiene Ambientale, orientato all'uniformità di erogazione del servizio su tutto il territorio, approvato dall'Assemblea da proporre ai rispettivi Consigli comunali;
- g) per la copertura dei costi dei servizi di cui sopra, si provvede mediante fatturazione diretta dei relativi oneri ai comuni consorziati che adottano un modello tariffario di tipo tributario e tramite l'applicazione della tariffa rifiuti agli utenti, nel caso di applicazione di un modello tariffario corrispettivo promuovendo l'adozione di una tariffa unica per i territori serviti nel proprio bacino, anche per aggregazioni territoriali parziali;
- h) tutti i Comuni possono fare richiesta ad ASIA con un congruo periodo di preavviso non inferiore a mesi sei a valere sull'esercizio successivo di passare dal sistema di finanziamento mediante tassa comunale a quello mediante tariffa puntuale e viceversa. ASIA dà attuazione alla scelta del Comune a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo a quello della richiesta;
- i) si impegna ad assumere, in occasione dell'attivazione della tariffa unica, omogenei i servizi di sportello, aggiornamento degli archivi, controllo e contrasto all'evasione del corrispettivo stesso;

j) organizza servizi personalizzati nei confronti delle “grandi utenze” che producono rifiuti speciali assimilabili al fine di mantenere il servizio nell’ambito della gestione pubblica ordinaria (privativa), ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, propone servizi “conto terzi”, anche con partecipazione a gare.

3. Il Consorzio-Azienda può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, prestare assistenza tecnica ad enti pubblici nel settore di attività.

4. Il Consorzio-Azienda è associato alle federazioni di categoria delle aziende aderenti alla CONF SERVIZI.

Art. 2- Denominazione.

Il Consorzio-Azienda ha la seguente denominazione sociale:

“AZIENDA SPECIALE PER L’IGIENE AMBIENTALE “, in sigla “ASIA “.

Art. 3- Scopo.

Scopo dell’ASIA è l’esercizio dei servizi di cui al precedente Art. 1, anche su richiesta di amministrazioni pubbliche e di privati, che siano di interesse dei Comuni consorziati in conformità a quanto previsto dall’art. 13 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3.

Art. 4- Sede.

Il Consorzio-Azienda ha sede in via G. Di Vittorio 84, a Lavis.

Art. 5- Durata.

1. Il presente statuto entra in vigore a partire dal 23.09.2016.

2. La durata del Consorzio-Azienda è stabilita fino al 31 dicembre 2025 ed è prorogabile con deliberazione dei Comuni consorziati.

Art. 6- Quote di partecipazione annuali consortili e regolamento.

1. Le quote di partecipazione annuali consortili rappresentano il peso di ciascun Comune nell’ambito delle decisioni assembleari dell’ASIA. Tali quote sono determinate in misura pari all’incidenza del patrimonio netto spettante a ciascun ente pubblico consorziato rispetto al patrimonio netto complessivo del Consorzio – Azienda. Il patrimonio netto spettante a ciascun ente pubblico consorziato è determinato secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 9. Anche ai fini della ripartizione del patrimoniale aziendale, per la distribuzione degli utili, per l’attribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e per ogni altro scopo si fa riferimento al contenuto del successivo art. 9.

2. Le quote di partecipazione annuali consortili sono determinate in occasione del bilancio di esercizio annuale entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio di esercizio dello stesso e restano valide fino all’approvazione del successivo bilancio di esercizio.

3. L’Assemblea adotta il Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, di attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli enti pubblici consorziati e dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli enti pubblici consorziati rispetta i seguenti principi:

- per gli enti pubblici consorziati che applicano la tariffa corrispettiva, vale il principio del rimborso agli utenti nel caso di saldo positivo fra ricavi e costi, risultanti dal prospetto economico consuntivo di gestione del servizio del singolo ente, che è effettuato con accredito dell'avanzo complessivo da restituire nel primo piano finanziario utile successivo predisposto per la determinazione delle tariffe da applicare ovvero, a richiesta dell'ente, con accredito del rimborso spettante al singolo utente;
- il principio della spesa totale inserita nel piano finanziario approvato dall'ente come vincolo di spesa complessiva per l'ente gestore, a tutela dei principi di correttezza contabile degli enti pubblici consorziati, salvo le eccezioni previste dalla normativa di settore, quali quelle contemplate dall'art. 9-bis della L.P. 15.11.1993, n. 36;
- il principio della necessità di un rendiconto annuale specifico per ciascun ente pubblico consorziato, predisposto con lo stesso schema adottato per il piano finanziario preventivo;
- il principio dell'obbligo di deposito presso ciascun ente della rendicontazione annuale dettagliata degli importi non riscossi dagli utenti e degli importi non riscossi con procedura coattiva conclusa in modo infruttuoso, comprendente per questi ultimi le indicazioni delle motivazioni della mancata riscossione e l'attività svolta.

Art. 7- Capitale di dotazione iniziale.

Il patrimonio e i capitali assegnati all'ASIA sono formati dai beni, quali risultano in dotazione al Consorzio C5 e relativa Azienda Speciale al momento della trasformazione, come precisato al successivo Art. 63.

Art. 8- Conferimenti.

1. I beni successivamente conferiti sono computati al valore storico di acquisizione, che per le immobilizzazioni viene rivalutato a norma di legge e depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti ordinari previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati attuati in maniera difforme.
2. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione, ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che, per parere concorde del Direttore Generale e del Revisore dei conti dell'ASIA, si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.
3. Per i beni eventualmente ceduti in affitto il corrispettivo viene fissato d'intesa con l'ASIA ed i Comuni consorziati interessati.
4. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.
5. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e, per gli immobili, deve essere indicata l'esatta individuazione catastale.
6. Nel caso di ingresso di nuovi enti o territori, per effetto di fusioni o unioni tra comuni, ovvero in seguito al trasferimento della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti ad un ente sovraordinato, l'ente subentrante al comune consorziato dovrà conferire una quota del patrimonio netto calcolata rapportando il costo dei servizi programmati per il bacino servito, rispetto al totale dei costi del servizio pubblico gestito dal Consorzio-Azienda, risultanti dall'ultimo bilancio preventivo. La quota netta di patrimonio può essere conferita in beni o denaro secondo un piano pluriennale con durata massima di anni cinque approvato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al successivo art. 9 comma 2 lettera b).

Art. 9 – Quote del patrimonio netto.

1. Il patrimonio viene ripartito fra i Comuni consorziati con i seguenti criteri:

a) il patrimonio netto esistente e spettante a ciascun Ente pubblico consorziato al 01.01.2015 determinato nelle seguenti misure in base ai criteri previsti dal preesistente articolo 9:

Enti Consorziati	Patrimonio Netto al 1 gennaio 2015	Percentuale del P.N.
Albiano	94.364,54	2,464%
Aldeno	138.978,11	3,629%
Andalo	283.015,30	7,391%
Calavino	90.330,20	2,359%
Cavedago	46.590,92	1,217%
Cavedine	169.361,61	4,423%
Cembra	95.014,45	2,481%
Cimone	29.286,25	0,765%
Faedo	31.606,64	0,825%
Fai della Paganella	93.428,99	2,440%
Faver	37.675,74	0,984%
Giovo	103.991,38	2,716%
Grauno	7.184,78	0,188%
Grumes	24.658,16	0,644%
Lavis	653.702,82	17,072%
Lisignago	23.256,06	0,607%
Lona Lases	47.859,54	1,250%
Mezzocorona	316.868,54	8,275%
Mezzolombardo	419.798,65	10,963%
Molveno	208.677,28	5,450%
Nave San Rocco	60.097,52	1,569%
Padergnone	37.607,64	0,982%
Roverè della Luna	98.034,18	2,560%
San Michele all'Adige	156.439,09	4,085%
Segonzano	82.495,99	2,154%
Sover	62.452,79	1,631%
Spormaggiore	85.168,02	2,224%
Terlago	88.027,10	2,299%
Valda	11.193,88	0,292%
Vezzano	133.609,75	3,489%
Zambana	78.528,37	2,051%
Garniga Terme	19.833,70	0,518%
Totali	3.829.138,00	100,000%

2. Le quote di cui al precedente comma sono modificate annualmente sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo chiuso per quanto segue:

- a) gli incrementi del patrimonio netto spettanti a ciascun ente consorziato successivamente formati con gli utili netti risultanti dal prospetto economico consuntivo della gestione dei servizi di igiene ambientale riferito a ciascun ente; l'utile prima delle imposte attribuito a ciascun ente nel suddetto prospetto economico non può eccedere la remunerazione del capitale netto investito nella gestione previsto nel relativo piano finanziario preventivo annuale;
- b) incrementi del patrimonio netto di ciascun ente derivanti dal conferimento di beni o denaro approvato dall'assemblea degli enti consorziati con la maggioranza dei 2/3 degli enti che rappresentino almeno il 51% del patrimonio netto del Consorzio-Azienda;
- c) ulteriori incrementi del patrimonio netto di ciascun ente consorziato, costituiti dalle quote dell'utile di esercizio conseguito dal Consorzio nella gestione delle attività non comprese nei piani finanziari degli enti consorziati o, comunque, diverse da quelle indicate nel precedente punto b), imputati a ciascun ente secondo le quote di partecipazione annuali consortili determinate ai sensi dell'art. 9, co. 3;
- d) i decrementi del patrimonio netto imputati a ciascun ente consorziato derivanti dalle eventuali perdite nette risultanti dal prospetto economico consuntivo della gestione dei servizi di igiene ambientale riferito al territorio di ciascun ente;
- e) i decrementi del patrimonio netto derivanti dall'eventuale distribuzione di utili a ciascun ente consorziato in base ai criteri previsti dal successivo art. 48, comma 3.

3. Annualmente il Consorzio comunica agli enti consorziati con l'approvazione del bilancio di esercizio le quote del patrimonio netto di ciascun ente. Qualora la quota di patrimonio netto di un ente consorziato risulti nel bilancio consuntivo di un esercizio inferiore al patrimonio netto spettante al 1.1.2015 l'ente ha l'obbligo di riportare entro il quarto esercizio la propria quota di patrimonio netto al valore iniziale, conferendo denaro per l'importo a ciò necessario. Per gli enti consorziati il cui patrimonio netto sia stato conferito o adeguato successivamente al 01-01-2015, il patrimonio di riferimento ai fini dell'obbligo di ricostituzione è quello conferito o adeguato.

Art. 10- Recesso.

- 1. Un Comune non può recedere dal Consorzio-Azienda senza il consenso di tutti gli altri Comuni consorziati. (Art. 98, comma 3 DPR 902/86). La richiesta di recesso deve essere formulata con preavviso di almeno un anno.
- 2. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Consorziale, che dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sul patrimonio e sulla gestione del Consorzio-Azienda.
- 3. Nel caso di recesso di uno o più Comuni, i Comuni consorziati, su proposta dell'Assemblea Consorziale, risolvono di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti, avute presenti le disposizioni contenute nella convenzione e nel presente statuto.
- 4. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è deferita alle decisioni di un collegio di arbitri rituali nominati uno per ciascuna delle parti interessate e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Art. 11- Partecipazione dell'ASIA a società e consorzi.

1. L'ASIA può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati in gestione all'ASIA medesima, oppure che abbiano per oggetto settori parziali o fasi secondarie delle attività assegnatele, altre attività o servizi di interesse dei Comuni aderenti complementari o connesse direttamente o indirettamente ai servizi di cui al precedente articolo 1.
2. Le società possono operare anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati.
3. I provvedimenti di costituzione, di assunzione e di dismissione delle partecipazioni di cui al precedente comma 1 sono sottoposti ai sensi del successivo art. 21, comma 5, all'approvazione dell'Assemblea Consorziale, la quale stabilisce le modalità e le condizioni di adesione dell'ASIA alla società e le modalità di indirizzo e di controllo.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la costituzione e la partecipazione dell'ASIA in consorzi di diritto privato o di diritto pubblico.

TITOLO II- ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE.

Art. 12- Organi.

1. Sono organi dell'ASIA, ai sensi degli Artt. 41 e 45 della L.R. n. 1 /93:

- L'Assemblea Consorziale.
- Il Presidente dell'Assemblea Consorziale.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore Generale.

2. L'Assemblea Consorziale è l'organo istituzionale del Consorzio-Azienda, diretta espressione dei Comuni consorziati, nel cui seno i Comuni stessi mediano e sintetizzano i diversi interessi economici, sociali e amministrativi, traducendoli negli indirizzi generali agli altri organi, di cui l'Assemblea Consorziale controlla l'attuazione.

3. Al Presidente dell'Assemblea Consorziale spetta l'attività di convocazione e conduzione delle riunioni assembleari e di esecuzione delle deliberazioni conseguenti.

4. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'attività di indirizzo e controllo gestionale e di alta amministrazione.

5. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza istituzionale dell'ASIA, il raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, che egli presiede, la vigilanza generale sulla gestione.

6. Al Direttore spettano la rappresentanza legale dell'ASIA, la conduzione e la responsabilità della gestione.

Art. 13- Composizione dell'Assemblea Consorziale.

1. L'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del sindaco o di suo delegato, o dell'eventuale commissario designato o di suo delegato, ciascuno con responsabilità pari

alla quota di partecipazione così come determinata a mente dell'Art. 6. La delega per la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, per singole assemblee o in modo permanente, salvo revoca.

2. La delega non può essere conferita agli amministratori, al Revisore dei conti e ai dipendenti del Consorzio, al tesoriere del Consorzio, a società o a persone fornitrici di beni e servizi al Consorzio stesso.

3. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un ente consorziato.

4. L'Assemblea Consorziale nomina al proprio interno, a maggioranza dei partecipanti, un proprio Presidente ed un Vicepresidente, con i compiti di cui all'Art. 24.

Art. 14- Segreteria.

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Consorziale sono svolte dal Direttore Generale dell'ASIA o da un suo delegato scelto fra gli impiegati dell'ASIA stessa.

2. In caso di loro assenza od impedimento, esercita le funzioni di segretario un componente designato dell'Assemblea Consorziale.

3. Nel verbale sono riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei componenti l'Assemblea.

Art. 15- Durata in carica.

1. I componenti dell'Assemblea Consorziale permangono in carica sino a quando conservano la carica di sindaco del Comune consorziato.

2. Qualora si realizzi la sostituzione del sindaco nel corso della tornata amministrativa, il nuovo sindaco subentra nell'Assemblea Consorziale.

Art. 16- Assemblea Consorziale: attribuzioni.

1. Spetta all'Assemblea Consorziale:

a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea nel suo interno con le modalità di cui all'Art. 13;

b) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo Art. 25;

c) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo Art. 25;

d) nominare il Revisore dei conti con le modalità di cui al successivo Art. 53;

e) determinare finalità ed indirizzi anche in materia tariffaria a cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'esercizio dei servizi è destinato a soddisfare;

f) notificare, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea Consorziale e del Segretario, ai Comuni consorziati gli atti del Consorzio-Azienda di cui al successivo Art. 22;

g) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo Art. 36;

h) adottare l'eventuale provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 31;

- i) approvare la proposta di nomina del Direttore Generale nel caso in cui eccezionalmente ad essa il Consiglio di Amministrazione intenda provvedere per chiamata, secondo quanto previsto dal successivo Art. 34 del presente statuto;
- l) esprimere il parere sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito a nuove richieste di ammissione al Consorzio-Azienda e sulle istanze di recesso;
- m) approvare l'eventuale regolamento per il proprio funzionamento;
- n) deliberare le modificazioni al presente statuto, nel rispetto della convenzione;
- o) assunzione di ogni altra deliberazione che, per legge o per statuto, sia di competenza dell'Assemblea Consorziale;
- p) approvare le quote di partecipazione di cui all'Art. 6.
- q) la costituzione, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società di capitali o in consorzi di diritto privato o di diritto pubblico.

Art. 17- Sessioni e deliberazioni.

1. L'Assemblea Consorziale si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano-programma ed i suoi aggiornamenti, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio di esercizio.
2. L'Assemblea Consorziale può riunirsi straordinariamente in ogni momento:
 - a) per iniziativa del Presidente dell'Assemblea;
 - b) a richiesta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) a richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un quarto (1/4) delle quote di partecipazione: in tal caso la seduta deve tenersi entro venti (20) giorni dalla domanda contenente gli argomenti da trattare;
 - d) a richiesta del Revisore dei conti.
3. All'Assemblea Consorziale possono partecipare senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18- Deliberazioni: pubblicazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale devono essere pubblicate nell'albo del Consorzio-Azienda sotto la responsabilità del Direttore Generale. Devono altresì essere comunicate per estratto nella parte dispositiva a ciascuno dei Comuni consorziati, per essere pubblicate, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari, all'albo pretorio. A tal fine il Presidente dell'Assemblea Consorziale ed il segretario dell'Assemblea Consorziale sono obbligati a darne tempestiva comunicazione.

Art. 19- Convocazione.

1. L'Assemblea Consorziale è convocata dal Presidente della stessa o dal Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento di entrambi.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare tramite raccomandata o posta elettronica certificata alla sede comunale dei Comuni consorziati, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e pervenire almeno dieci giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione è eseguibile anche tramite posta elettronica certificata, telegramma o telefax.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 10 giorni dalla data della prima.

4. Non appena diramata la convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni consorziati ed a quello dell'ASIA.

5. Presso la segreteria dell'ASIA devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consorziale, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.

Art. 20- Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino il 51% delle quote di partecipazione e dei partecipanti. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la partecipazione di un terzo (1/3) delle quote e dei partecipanti: in tal caso l'Assemblea delibera solo sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

2. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone.

Art. 21- Approvazione delle deliberazioni.

1. Il voto del rappresentante del singolo ente consorziato è pari alla quota di partecipazione determinata in conformità al comma 1 dell'art. 6.

2. La votazione avviene in modo palese, tranne che nei casi previsti dalla legge.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) dei componenti partecipanti al voto, che rappresentino almeno il 51% delle quote rappresentate dai presenti stessi, salvo nei casi in cui lo statuto preveda espressamente una maggioranza qualificata.

4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) dei presenti che rappresentino non meno del 51% di tutte le quote consortili nei seguenti casi:

- a) elezione del Consiglio di Amministrazione e mozione di sfiducia costruttiva;
- b) bilancio preventivo annuale, bilancio preventivo pluriennale e loro variazioni e bilancio di esercizio;
- c) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori;
- d) l'ordinamento dei servizi, la pianta organica e le relative variazioni;
- e) la nomina del Direttore Generale per chiamata diretta;
- f) nomina del Revisore dei conti.

5. Le deliberazioni concernenti l'ammissione al Consorzio-Azienda di nuovi Comuni, sono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti che rappresentino non meno del 51% delle quote consortili.

Art. 22- Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale riguardanti gli oggetti sottoindicati, sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri enti locali territoriali al Consorzio-Azienda;
- b) richiesta di recesso dal Consorzio-Azienda di uno o più Comuni consorziati;
- c) modifiche allo statuto del Consorzio-Azienda che determinino innovazioni sostanziali alla convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione dei Comuni consorziati;
- d) ricapitalizzazione del Consorzio-Azienda nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con le riserve, ad eccezione del caso previsto nell'art. 9, comma 3, o nel caso di conferimento di beni e denaro previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

Art. 23- Emolumenti.

1. Le indennità dovute ai componenti l'Assemblea Consorziale, al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore dei conti, sono deliberati dall'Assemblea Consorziale a norma di legge.

Art. 24- Presidente dell'Assemblea Consorziale.

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea Consorziale:

- a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno, secondo le disposizioni del precedente Art. 19;
- b) presiedere l'Assemblea e dirigerne i lavori;
- c) curare, insieme con il Segretario, la trasmissione ai Comuni consorziati degli atti di cui al precedente Art. 22 e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente Art. 18, per la pubblicazione;
- d) compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, ne fa le veci il membro presente più anziano di età.

Art. 25- Consiglio di Amministrazione dell'ASIA.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea Consorziale fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti in osservanza al D.P.R. 251/2012 in attuazione all'art. 3 della legge 120/2011 relativo alle quote di genere nelle società pubbliche.

1 bis. Con separato provvedimento, l'Assemblea consorziale nomina tra i cinque membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 il Presidente ed il Vicepresidente.

2. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione o dalla data in cui si è verificata la vacanza, ovvero in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, avviene sulla base di una proposta analiticamente motivata in riferimento ai requisiti di cui al comma 1, da consegnare al Direttore Generale almeno 5 giorni prima della seduta, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente e di consigliere, sottoscritto da almeno dieci componenti l'Assemblea o da un numero di componenti che rappresenti non meno di un terzo delle quote consortili di cui all'art. 6. L'elezione avviene a scrutinio palese e con la maggioranza qualificata indicata nel precedente Art. 21, comma 4.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina altresì i casi di decadenza.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di cinque anni e possono essere eletti per non più di tre volte. A tal fine viene recepita la normativa prevista dal Testo Unico sulle leggi regionali dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L).

5bis. In caso di assenza, decadenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In casi di assenza, decadenza o impedimento del Vicepresidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

5ter. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi del comma 5 bis.

6. Le dimissioni di oltre metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del medesimo. Le dimissioni diventano irrevocabili se presentate e registrate al protocollo dell'ente, sottoscritte dall'interessato con firma autografa o digitale.

7. [abrogato]

Art. 26- Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'ASIA nonché titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ASIA ed imprese appaltatrici di beni e di servizi, i consiglieri comunali dei Comuni consorziati.

2. Si richiamano inoltre tutti i casi previsti dall'Art.15 L. 19.03.90, n.55, come modificato dall'Art. 1 della L.18.01.92, n. 16.

Art. 27- Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione.

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente Art. 26.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea anche su proposta di un qualunque amministratore del Consorzio o di un ente consorziato.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al verificarsi della condizione e comunque entro i successivi trenta giorni. L'interessato può ricorrere all'Assemblea Consorziale che decide definitivamente.

Art. 28- Vacanze e surroga.

1. Nel caso necessiti sostituire uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione per morte, decadenza o dimissioni, oppure nel caso del Presidente e del Vicepresidente per rinuncia alla carica, l'Assemblea consorziale provvede alla surroga o alla sostituzione entro 30 giorni dalla data in cui si sia verificato l'evento. A tale scopo il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea consorziale la vacanza entro 3 giorni dalla data in cui si sia verificata.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, sono nominati in osservanza al D.P.R. 251/2012 in attuazione all'art. 3 della legge 120/2011 relativo alle quote di genere nelle società pubbliche ed esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 29- Divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale o siano interessati i loro parenti od affini entro il 4° grado.

Art. 30- Sostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consorziale nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente Art. 29 o per altro legittimo motivo.

Art. 31- Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

1. L'Assemblea Consorziale delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità, di violazione alle norme di legge, di regolamento e di statuto, di inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno 10 componenti l'Assemblea o da un numero di componenti che rappresenti non meno di un terzo (1/3) delle quote consortili.
3. La mozione è votata in modo palese dall'Assemblea Consorziale e deve essere approvata con la maggioranza prevista all'Art. 21, comma 4.

Art. 32- Consiglio di Amministrazione: attribuzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea Consorziale. Al Consiglio stesso spetta il controllo sull'attività gestionale affidata al Direttore Generale.

1. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) adotta i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'ASIA;

- b) delibera, all'inizio della tornata amministrativa, il piano programma e annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni;
 - c) delibera, entro le scadenze stabilite nel presente statuto, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio preventivo pluriennale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
 - d) approva la tabella numerica del personale;
 - e) approva il bilancio di esercizio reso dal Direttore Generale;
 - f) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a lungo e medio termine;
 - g) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale;
 - h) approva le tariffe dei servizi erogati dall'ASIA, diversi da quelli previsti nell'art. 1 comma 2, con le relative condizioni di fornitura;
 - i) approva i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità delle norme dell'apposito regolamento;
 - j) approva l'indizione delle gare con la procedura negoziata e ristretta per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
 - k) prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore Generale relativo ai lavori ed alle forniture da lui disposti nell'ambito delle sue competenze, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
 - l) autorizza il Direttore Generale a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio;
 - m) determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento;
 - n) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; dispone le proposte di promozioni ed i passaggi di categoria proposti dal Direttore Generale ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
 - o) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla promozione all'interno dell'ASIA secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
 - p) approva, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa;
 - q) delibera l'adozione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa;
 - r) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
 - s) delibera, su proposta del Direttore Generale, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali del lavoro;
 - t) presenta all'Assemblea Consorziale le eventuali proposte di modifica del presente statuto;
 - z) delibera su acquisti ed alienazioni di beni patrimoniali disponibili del Consorzio-Azienda, purché previsti nei documenti previsionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare incarichi speciali al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti ed al Direttore Generale.

Art. 32 bis- Consiglio di Amministrazione: convocazione, validità e svolgimento della seduta, responsabilità dei componenti, verbalizzazione delle deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su domanda di 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige e coordina l'attività.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea, è espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità da parte Direttore Generale; in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dal responsabile della ragioneria. I medesimi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. In caso di pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, l'adozione della deliberazione deve essere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente deve darsi immediata comunicazione, a cura del Direttore Generale, al Revisore dei conti.

6. Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale, sono pubblicate e sottoposte alla vigilanza, di cui all'Art. 37 esercitata nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

7. Degli atti annullati dall'organo di controllo viene data immediata comunicazione al Revisore dei conti.

Art. 33- Presidente del Consiglio di Amministrazione: compiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Consorziale ed attua un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
- b) vigila sull'andamento del Consorzio-Azienda, sull'operato del Direttore Generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) riferisce, direttamente o per iscritto, all'Assemblea Consorziale sull'andamento della gestione aziendale segnatamente alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea Consorziale stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto, da quelli comunali e dai relativi regolamenti;
- f) Controfirma gli ordini di pagamento, **salvo quelli relativi ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito dell'urgenza ai sensi D.lgs. 81/08;**

g) firma la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione del Consorzio-Azienda.

h) [abrogato]

i) [abrogato]

j) [abrogato]

1 bis. Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla sua assunzione.

1ter. Il Presidente, nel caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 25, può altresì adottare atti di competenza del Consiglio che siano urgenti o necessari per il funzionamento dell'ente, sentito obbligatoriamente il parere del Direttore generale, che deve essere inserito nell'atto adottato. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti a ratifica del nuovo Consiglio, ai sensi del comma 1 bis.

1 quater. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34- Direttore Generale: nomina e revoca.

1. Il Direttore Generale è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso. La commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da tecnici ed esperti del settore esterni al Consorzio-Azienda. Il regolamento disciplina la composizione e le modalità di nomina della commissione.

2. Il Direttore Generale può essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall'Assemblea Consorziale con la maggioranza prevista dall'Art. 21, comma 4.

3. Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

4. Per la nomina per chiamata del Direttore Generale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno stato membro della Comunità economica europea;

b) essere in possesso di laurea legalmente riconosciuta con valutazione preferenziale per la laurea in ingegneria, o diploma di perito tecnico industriale; in quest'ultimo caso l'esperienza richiesta deve essere almeno quinquennale con mansioni direttive presso aziende similari;

5. Qualora, tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore Generale.

6. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio-Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento

dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35- Compiti del Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio-Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio-Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio-Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio-Azienda e dirige tutto il personale;

b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale;

e) presenta il bilancio di esercizio;

f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario;

g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

h) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con i poteri del Consiglio;

i) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne;

j) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione;

k) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente del Consorzio-Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'Art. 420 del Codice di procedura civile;

l) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario del Consorzio-Azienda ed alle spese in economia;

m) presiede le gare e le licitazioni private e gli appalti concorso, sovrintende alle procedure negoziate nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, stipula i contratti;

- n) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - o) firma la corrispondenza del Consorzio-Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei al Consorzio-Azienda, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.
5. Nei casi di vacanza del posto o di assenza del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione ne affida le funzioni ad altro dirigente del Consorzio-Azienda. Nel caso non sia presente alcun altro dirigente, il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni del Direttore ad un quadro od impiegato direttivo, per un periodo massimo di tre mesi. Il Consiglio può dare l'incarico di sostituire il Direttore Generale a dirigente di altra azienda speciale o a persona estranea in possesso dei necessari requisiti professionali per il tempo strettamente necessario.

Art. 35 bis – Individuazione del Direttore Generale quale Datore di Lavoro delegato ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, art. 2 co. 1 lettera b).

- 1. Il Direttore Generale, in quanto dirigente a cui spettano i poteri di gestione e di rappresentanza, è espressamente individuato quale "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modificazioni.**
- 2. Le funzioni e gli adempimenti assegnati al Datore di lavoro, sono tutti quelli disciplinati dal D.lgs. 81/2008, senza alcuna eccezione.**
- 3. Nello svolgimento dei compiti di Datore di Lavoro, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, il Direttore ha piena autonomia organizzativa e gestionale ed ogni più ampio potere di spesa nell'ambito della finanza disponibile della società fino al fondo di dotazione annuale previsto nel regolamento finanza e patrimonio vigente.**
- 4. Per tutti gli obblighi inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro il Direttore - Datore di Lavoro è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro anche di entità superiore alla disponibilità del predetto fondo di dotazione, informando in tal caso, il Presidente del Cda ai fini della convocazione immediata dello stesso Cda affinché intraprenda le azioni necessarie e conseguenti. In assenza di tale immediatezza il datore di lavoro adotterà comunque tutti i provvedimenti necessari ed urgenti, di cui chiederà successivamente la ratifica nella prima riunione del Cda.**
- 5. E 'espressamente riconosciuta al Direttore generale, nella sua qualità di Datore di Lavoro, la facoltà, qualora lo stesso ne ravvisasse la necessità od opportunità, di attribuire deleghe di funzioni ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 16 D.lgs. 81/08 ad altri soggetti che siano in possesso dei requisiti di competenza, fatti salvi gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 D.lgs. 81/08;**
- 6. Il Direttore è comunque tenuto ad informare adeguatamente il Cda ed il suo Presidente in relazione alle misure adottate quale Datore di Lavoro sensi del D.lgs. 81/2008 ed annualmente sottoporrà al Cda apposita relazione illustrativa, corredata dal rendiconto delle spese.**

Art. 36- Atti fondamentali.

1. Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea Consorziale le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- a) il piano-programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale;
 - d) le variazioni agli strumenti di programmazione di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - e) il bilancio di esercizio;
 - f) la costituzione, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società per azioni o consorzi, ai sensi del precedente Art. 11.
2. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo e di quelli riservati all'approvazione dei singoli enti pubblici consorziati ai sensi dell'art. 22, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia di gestione dello stesso.

Art. 37- Vigilanza.

La vigilanza sull'attività gestionale dell'ASIA è esercitata dai Comuni consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea Consorziale.

Art. 38- Struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
2. Tale struttura definisce le principali aree funzionali dell'ASIA e le principali mansioni dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati ai quali è affidata la responsabilità di tali aree.

Art. 39- Stato giuridico e trattamento economico del personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASIA, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali, dai contratti collettivi integrativi di settore aziendale ed individuali nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi vigenti.
3. L'adesione dell'ASIA alle predette associazioni comporta l'applicazione al personale, della stessa dipendente, dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

Art. 40- Regolamento del personale.

1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con apposito regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il regolamento si ispira ai criteri di obiettività e trasparenza delle scelte e deve, in particolare prevedere:

- a) la pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
- b) la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
- c) la possibilità di avvalersi per le selezioni o preselezioni di società specializzate.

TITOLO III- GESTIONE AZIENDALE

Art. 41- Gestione aziendale: criteri.

L'ASIA informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, comprendendo tra i primi anche la remunerazione del capitale netto investito, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, e tra i secondi anche i trasferimenti in conto esercizio.

Art. 42- Servizi resi ai Comuni consorziati.

I servizi di igiene ambientale sono svolti dal Consorzio-Azienda nel rispetto delle normative vigenti, statali e provinciali, in linea con le attività concordate tra ASIA ed i Comuni in sede di elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

Art. 43- Piano- programma.

1. Il piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio periodo su indirizzo dell'Assemblea Consorziale.

2. Il piano-programma indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte e gli obiettivi suddetti:

- a) le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende locali del settore;
- c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
- d) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- e) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- g) la politica del personale, con particolare riferimento ai modi e alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e alla produzione e distribuzione dei servizi;
- h) le forme di concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione di pubblici servizi.

3. Il piano-programma viene approvato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della tornata amministrativa e deve essere aggiornato annualmente o confermato in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 44- Bilancio pluriennale.

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma e ha durata triennale. In esso sono evidenziati gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, la previsione dei costi e dei ricavi. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
3. Il bilancio pluriennale di previsione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione con la stessa tempistica del bilancio preventivo annuale.

Art. 45- Bilancio preventivo economico annuale.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e lo propone all'Assemblea entro il 31 ottobre per l'approvazione.
2. Il bilancio osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e dell'equilibrio della gestione. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti secondo lo schema del Decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995, in linea con i principi sanciti dal Codice civile. Nel bilancio preventivo sono compresi anche i costi espressamente previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 o da norme successive, sostenuti dai comuni consorziati che adottino sia il modello tariffario di tipo "corrispettivo" e sia che applichino una gestione delle entrate di tipo "tributario" nei limiti dei servizi direttamente espletati da ASIA, ai fini della copertura integrale del costo di igiene ambientale. Tra i costi del bilancio preventivo rientra anche il costo del capitale investito nella gestione, determinato con i criteri stabiliti dal Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili.
3. Al bilancio preventivo economico annuale devono essere allegati:
 - a) i bilanci relativi ai singoli servizi di igiene ambientale;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, in conformità al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - c) il riassunto dei dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - d) la tabella numerica del personale distinta per livello di inquadramento con le variazioni previste nell'esercizio finanziario;
 - e) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.

Art. 46- Bilancio di Esercizio.

1. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi forniti dal Consorzio-Azienda, corredati della nota integrativa, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in esso contenuti. Tra gli allegati obbligatori vi sono i prospetti economici di gestione dei servizi riferiti al territorio di ciascun ente pubblico consorziato predisposti secondo lo schema utilizzato per il piano finanziario preventivo ed infine il prospetto del patrimonio netto attribuito a ciascun ente consorziato, alla data di chiusura del bilancio.

2. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo del conto economico dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del bilancio di esercizio di ultima approvazione.

2.bis Qualora dalla consuntivazione analitica per ciascun ente consorziato si rilevino ricavi eccedenti i costi, l'utile ante imposte risultante dal prospetto economico non potrà eccedere la remunerazione del capitale investito prevista nel piano finanziario preventivo dell'anno di riferimento. L'eventuale ulteriore eccedenza rispetto all'utile anzidetto deve essere accantonata nel fondo restituzioni tariffarie per gli enti pubblici consorziati che gestiscono il servizio a tariffa di tipo corrispettivo. Per gli enti consorziati che gestiscono il servizio con applicazione del tributo la medesima eccedenza verrà iscritta quale debito di ASIA verso l'ente stesso.

3. Nella nota integrativa al bilancio, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione deve indicare:

- a) i criteri di valutazione seguiti nella formazione del bilancio;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per il fondo T.F.R. e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

4. Il bilancio di esercizio va approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 aprile dell'anno successivo alla chiusura e trasmesso entro i cinque giorni seguenti al Revisore unico per la relazione che deve essere allegata al bilancio stesso per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Consorziale entro il 30 maggio.

Art. 47- Verifica di gestione.

1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzate a:

- a) controllo della verifica della persistenza dell'equilibrio della gestione di bilancio;
- b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini costi-risultati della gestione ai programmi approvati dall'Assemblea;
- c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche di utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi del Consorzio-Azienda.

2. Oggetto di controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati. Qualora attraverso le attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Consiglio di Amministrazione, previa relazione del Direttore Generale, propone all'Assemblea i necessari provvedimenti.

Art. 48- Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio-Azienda è costituito da:

- a) beni immobili, mobili e quote associative conferite dagli enti consorziati;
- b) acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- c) contribuzioni straordinarie conferite da enti o da terzi;

- d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio-Azienda o acquisito dallo stesso Consorzio-Azienda;
- e) partecipazioni azionarie.

2. Il Consorzio-Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio consorziale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'Art. 830, comma 2, del Codice civile.

3. Gli eventuali utili di esercizio sono destinati alla riserva vincolata per il 20%; l'eccedenza è destinata alla riserva statutaria o versata agli enti pubblici consorziati nella misura stabilita dall'Assemblea. Il versamento agli enti pubblici consorziati viene eseguito nelle misure percentuali determinate in applicazione del precedente art. 9 ed è imputato a decremento del patrimonio netto di competenza di ciascun ente pubblico consorziato come previsto dal precedente art. 9, comma 1, lettera e).

4. Alle eventuali perdite si farà fronte con le riserve; in caso di insufficienza di queste, al ripianamento delle perdite provvederanno gli enti consorziati, ciascuno in proporzione alla quota di patrimonio calcolata con il criterio di cui all'art.9 c. 2.

Art. 49- Finanziamento degli investimenti.

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'ASIA provvede:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento ed in particolare delle quote di ammortamento.
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, Provincia, dei Comuni consorziati e di altri enti pubblici;
- d) con mutui e prestiti, anche obbligazionari;
- e) con leasing mobiliare ed immobiliare;
- f) con l'incremento del capitale di dotazione da parte dei Comuni consorziati;
- g) con l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.
- h) remunerazione del capitale netto investito.

Art. 50- Modalità di finanziamento dei costi di gestione.

1. I ricavi del Consorzio-Azienda sono rappresentati da:

- a) corrispettivi nei confronti dei Comuni consorziati che adottano la tariffa rifiuti di tipo tributario, per le prestazioni ad essi rese dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ogni attività ad esse connesse;
- b) tariffa rifiuti applicata agli utenti dei Comuni consorziati che adottano il modello tariffario di tipo "corrispettivo";
- c) corrispettivi per le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate alla lettera a), rese ai comuni consorziati, a terzi, sia pubblici che privati, inclusi i consorzi CONAI;
- d) trasferimenti statali regionali provinciali e di altri soggetti;
- e) proventi derivanti dalla cessione di beni, materiali recuperati ed altre attività patrimoniali;

2. per le procedure di fatturazione o bollettazione ed incasso, conseguenti all'applicazione della tariffa di gestione rifiuti di tipo corrispettivo, l'ASIA potrà affidarsi a società specializzate, pubbliche o private, previa stipula di apposita convenzione.
3. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti saranno contabilizzati in conformità alle vigenti leggi in materia di contabilità e bilancio.

Art. 51- Contrazione di mutui.

1. Il Consorzio-Azienda può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Si applicano, ove non specificatamente previste per i consorzi, le disposizioni vigenti per i Comuni. La partecipazione dei Comuni ai relativi oneri è proporzionale alla quota di partecipazione di cui all'Art.6.
2. Le garanzie per la contrazione di mutui a valere sui primi tre titoli di bilancio, possono anche essere rilasciate pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati che intendono garantire i mutui richiesti dal Consorzio-Azienda.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio del Consorzio-Azienda, oppure pro-quota dagli enti consorziati, ovvero da uno o più enti consorziati che intendono accollarsi l'onere, di comune intesa.

Art. 52- Norme varie in materia di finanza, contabilità e patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, determina:

- a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infra-annuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
- b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti presenti i principi contabili stabiliti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
- c) i criteri per la determinazione della ripartizione di costi comuni ai diversi servizi;
- d) i criteri per l'espletamento del servizio di tesoreria, tenuto presente che dovrà essere prescelto, anche a trattativa privata, un istituto di credito al quale affidare in esclusiva i pagamenti, mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per operazioni finanziarie;
- e) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore Generale per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;
- f) le modalità di emissione degli ordini di pagamento;
- g) le modalità di liquidazione delle spese;
- h) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

Art. 53- Revisore dei conti- Requisiti e modalità di nomina.

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea Consorziale, fuori del proprio seno, con la maggioranza di cui al precedente Art. 21, comma 4.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori contabili.
3. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del successore. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati decadono, i consiglieri dei Comuni consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ASIA e del Direttore Generale, coloro che sono legati all'ASIA da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio-Azienda od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il Consorzio-Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'ASIA.
5. Al Revisore dei conti è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea Consorziale, tenuto conto delle leggi vigenti.
6. Al Revisore spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della sua funzione (partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, accertamenti di competenza, ecc.), nonché - in caso di missione per conto dell'ASIA il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo i criteri e le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà di rinuncia a tali rimborsi.
7. L'onere relativo all'indennità ed ai rimborsi spese fanno carico al bilancio dell'ASIA.

Art. 54- Revisore dei conti: compiti.

1. Il Revisore dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare, nella relazione al bilancio di esercizio, la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione.
2. Il Revisore vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'ASIA e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano - programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Assemblea Consorziale e dal Consiglio di Amministrazione dell'ASIA e dai Comuni consorziati e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
3. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'ASIA che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. A tal fine copia dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione dovranno essere inviate al Revisore dei conti,

contestualmente all'invio ai consiglieri. Il Revisore può chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.

5. Il Revisore deve partecipare alle sedute dell'Assemblea Consorziale nelle quali si approvano le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente Art. 36.

6. Il Revisore deve presentare all'Assemblea Consorziale, almeno ogni triennio, una relazione sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'ASIA contenente rilievi e valutazioni. Tale relazione può anche essere effettuata annualmente in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 55- Appalti e forniture.

1. La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, l'approvazione dei progetti e dei piani finanziari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i progetti, gli acquisti, le forniture e le alienazioni che rientrano nella competenza del Direttore Generale indicati nel regolamento di cui al successivo comma.

2. Apposito regolamento aziendale e norme interne disciplinano la conclusione dei contratti secondo i seguenti criteri:

a) per i contratti che per importo e materia rientrano nell'ambito di applicazione della normativa della CEE, devono essere applicate le procedure comunitarie recepite nell'ordinamento giuridico italiano o comunque direttamente applicabili;

b) per i contratti che non rientrano fra quelli di cui alla lettera a), né fra quelli di competenza del Direttore Generale di cui alla lettera d), al Consiglio di Amministrazione è demandata nei limiti della legge la scelta fra le procedure ristrette e procedure negoziate tali da assicurare comunque una adeguata concorrenzialità fra imprese qualificate ed idonee;

c) la qualificazione di contraenti deve avvenire sulla base di valutazioni riferite agli aspetti economico-finanziari, organizzativo-gestionale e tecnico-produttivi;

d) per i contratti attivi o passivi necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio-Azienda, quali determinati dal regolamento, il Direttore Generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità con l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;

e) nei casi consentiti dalla legge, il regolamento prevede l'istituzione di apposito albo di soggetti idonei fra i quali operare la selezione, determinando i criteri per l'inclusione e l'esclusione dallo stesso. Detto albo è sottoposto a revisione periodica.

TITOLO IV- RESPONSABILITÀ

Art. 56- Responsabilità del Direttore Generale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Direttore Generale ed i componenti il Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio-Azienda stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

2. In ogni caso i componenti il Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono al consigliere che abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Revisore dei conti.

Art. 57- Responsabilità del Direttore Generale, dei dirigenti e dei dipendenti.

1. Il Direttore Generale, unitamente ai dirigenti ed ai funzionari direttivi per le aree di specifica competenza ed ai preposti dei settori operativi, è responsabile della efficienza della gestione aziendale. Gli stessi rispondono dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza del lavoro e degli impianti, la salvaguardia dell'ambiente e le norme tributarie.

2. Il Direttore Generale, unitamente ai dipendenti di cui al comma 1, risponde anche dei risultati economici e del rispetto dei budgets di spesa di esercizio e di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale stabilisce, con appositi ordini di servizio e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, mansioni e responsabilità dei dipendenti di tutti i livelli, in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche, alle incombenze relative ad autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di attività aziendali, alla presentazione di denunce e dichiarazioni, alla custodia di impianti, materiali ed attrezzature.

Art. 58- Responsabilità del Revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dal presente statuto.

2. È, inoltre, responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragione del suo ufficio.

Art. 59- Azione di responsabilità.

L'azione di responsabilità contro il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti è promossa a seguito di deliberazione motivata dall'Assemblea Consorziale.

TITOLO V- PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 60- Trasparenza.

Ferma restando la pubblicità degli atti del Consorzio-Azienda e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla convenzione e dal presente statuto, apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti dell'ASIA sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo da parte utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 61- Informazione agli utenti.

1. Per i servizi espletati dall'ASIA, la stessa assicurerà l'informazione agli utenti ed in particolare promuoverà iniziative per garantire la diffusione della cultura del rispetto ambientale e della valorizzazione del rifiuto solido urbano come risorsa. A tal fine dovrà attivare specifiche iniziative, anche nei confronti del mondo scolastico nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti.
2. L'ASIA si impegna ad attuare servizi efficaci ed uniformi sul territorio orientati alla soddisfazione degli utenti, garantiti dall'adozione della "carta della qualità dei servizi" in conformità a quanto stabilito dall'art 2, c. 461 della L 244/07;
3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.
4. L'ASIA deve, assicurare tempestiva ed ampia informazione ai cittadini nei casi di sciopero del personale, indicando l'inizio, la durata, le modalità dell'astensione dal lavoro, i servizi assicurati e quelli sospesi o modificati, le forme di riattivazione degli stessi.

Art. 62- Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
- 2) In particolare, vengono disciplinate con regolamenti aziendali le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) appalti, forniture, spese in economia;
 - c) patrimonio, finanza, contabilità, cassa;
 - d) assunzione del personale;
 - e) rilascio copie e visione degli atti.
- 3) I regolamenti vengono comunicati al Presidente dell'Assemblea Consorziale entro 15 giorni dalla loro adozione.
- 4) I regolamenti di cui al presente articolo sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

TITOLO VI- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO-AZIENDA

Art. 62 bis – Scioglimento.

Il Consorzio - Azienda si scioglie:

- a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata, in assenza di proroga;
- b) per l'impossibilità di conseguimento degli scopi;
- c) per volontà espressa da almeno i due terzi degli enti pubblici consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione annuali consortili determinate in base al precedente articolo 6.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio-Azienda, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione viene ripartito tra gli enti pubblici consorziati secondo le quote di patrimonio netto individuate a norma dell'articolo 9 del presente Statuto.

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63- Subingresso.

Il Consorzio-Azienda ASIA, trasformazione avvenuta in data 01 dicembre 1995 del “Consorzio C.5 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti” istituito con deliberazione della G.P. di Trento n° 1304/23-B dd. 23.11.1990, integrata con deliberazione n° 1433/55-B dd. 07.08.1991, in applicazione dell'Art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993, n.1 e s.m., subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio sopra richiamato e relativa Azienda Speciale, già in essere alla data della sua costituzione.

Art. 64- Norme finali.

1. In deroga a quanto stabilito al comma 2 dell'Art. 6, fino al 31 dicembre 1999, le quote di partecipazione dei Comuni aderenti corrispondono alle percentuali di riparto stabilite in sede di approvazione del bilancio preventivo 1999 dall'Assemblea Consorziale con delibera n° 5 d.d. 30 settembre 1998 e conguagliate a consuntivo 1999 con delibera dell'Assemblea consorziale n. 2 del 24 maggio 2000 e sono le seguenti:

Albiano	2,69
Aldeno	3,47
Andalo	7,41
Calavino	2,31
Cavedago	1,20
Cavedine	4,45
Cembra	2,56
Cimone	0,72
Faedo	0,85
Fai della Paganella	2,40
Faver	0,98
Giovo	2,83
Grauno	0,19
Grumes	0,66
Lavis	17,31
Lisignago	0,60
Lona Lases	1,27
Mezzocorona	8,17
Mezzolombardo	10,52
Molveno	5,67
Nave San Rocco	1,58
Padergnone	1,02
Roverè della Luna	2,63
San Michele all'Adige	3,90
Segonzano	2,19
Sover	1,70
Spormaggiore	2,33
Terlago	2,27
Valda	0,32
Vezzano	3,68
Zambana	2,11

2. In caso di adesione di altri Comuni al Consorzio-Azienda ASIA, fino al 31-12-2014 la quota di partecipazione percentuale di cui al precedente comma 1 è stata rideterminata applicando una nuova ripartizione in base ai costi effettivamente sostenuti nell'anno da ciascun Comune ai sensi del comma 2 Art. 6.

3. Lo statuto e le precedenti modifiche s'intendono adottati dal Consorzio-Azienda ASIA solo quando tutti i Comuni aderenti, ne hanno deliberato l'approvazione.

Art. 65- Norma transitoria

1. I Comuni di Calavino e Lasino, cessano di esistere al 31.12.2015 a seguito del processo di fusione ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n.29 e ss.mm, costituiscono, a partire dell'1.1.2016, il Comune di Madruzzo che sostituisce nella compagine societaria il Comune di Calavino.

2. Nell'ambito dell'ottimizzazione del servizio potranno aderire al Consorzio-Azienda altri enti territoriali, purché accettino integralmente le condizioni previste dalla presente convenzione e dallo statuto.

3. L'adesione di altri enti è in ogni caso subordinata al voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti in Assemblea consorziale che rappresentino non meno del 51% delle quote consortili. L'Assemblea consorziale

nella propria deliberazione di ammissione deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo ente dovrà sottostare.

4. L'accettazione della richiesta di ammissione o di recesso è sottoposta all'approvazione dei singoli Comuni consorziati, come previsto dal successivo Art. 14.

5. Nel caso di fusione o unione tra comuni consorziati si ha come effetto diretto il trasferimento della partecipazione nel Consorzio-azienda al comune risultante dalla fusione o alla nuova unione. Tale effetto di diretto trasferimento opera anche per l'affidamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti al Consorzio-Azienda

6. Nel caso di trasferimento della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti dai comuni ad enti territoriali sovraordinati il comune consorziato si impegna a trasferire all'ente sovraordinato sia la partecipazione che l'affidamento del servizio al Consorzio-Azienda.

Lavis, 13 giugno 2022

Firmato: IL SEGRETARIO
SCANZONI dott. Ruggero

Firmato: IL PRESIDENTE
BORTOLI arch. Michele